

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 17 dicembre 2025, n. 21

“Disposizioni per la promozione dell’esercizio, a titolo volontario, degli istituti giuridici di tutore di persone interdette e di amministratore di sostegno”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali) e delle norme del codice civile che disciplinano l'interdizione e la tutela e in conformità alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), promuove e valorizza le figure del tutore volontario di persone interdette e dell'amministratore di sostegno volontario.

Art. 2.

(Ambito di applicazione e interventi)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:

a) promuove la conoscenza degli istituti di cui all'articolo 1, nonché la formazione e l'aggiornamento dei tutori e degli amministratori di sostegno, in raccordo con i soggetti pubblici e privati coinvolti, anche nell’ambito di percorsi di formazione certificati promossi dai centri di servizio per il volontariato. La formazione e l’aggiornamento sono obbligatori ai fini dell’inserimento negli elenchi di cui all’articolo 3;

b) sostiene l'attività di volontariato di tutela delle persone interdette e di amministrazione di sostegno attraverso campagne informative e pubblicitarie sui principali mezzi di informazione, inclusi televisione, radio, stampa, social media e siti web istituzionali anche, previa intesa, con i comuni e gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali.

2. Le campagne promozionali regionali sono finalizzate a:

a) sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza del ruolo del tutore delle persone interdette e dell'amministratore di sostegno, esercitati a titolo volontario;

b) informare sui requisiti necessari e sulle modalità di svolgimento dell'attività di volontariato;

c) favorire l'iscrizione agli elenchi gestiti dagli uffici provinciali di pubblica tutela.

3. La Regione, per la realizzazione delle attività di sensibilizzazione, può stipulare convenzioni con enti pubblici, soggetti privati ed enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio

2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 3.

(Gestione degli elenchi dei tutori e amministratori di sostegno volontari)

1. Gli uffici provinciali di pubblica tutela, istituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera j), della legge regionale 1/2004, aggiornano semestralmente gli elenchi dei soggetti disponibili a ricoprire l'incarico di tutori volontari delle persone interdette e degli amministratori di sostegno volontari e in possesso dei requisiti previsti dal codice civile e dalle norme statali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 9.
2. Gli aggiornamenti degli elenchi sono trasmessi tempestivamente ai tribunali ordinari competenti e ai giudici tutelari, per favorire l'individuazione dei tutori volontari di persone interdette e amministratori di sostegno volontari idonei alle esigenze dei beneficiari.
3. Gli uffici provinciali di pubblica tutela trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale, i dati aggiornati degli elenchi al fine di consentire la verifica e il coordinamento a livello regionale delle attività di promozione svolte dagli uffici provinciali.

Art. 4.

(Compiti dei tutori volontari di persone interdette e degli amministratori di sostegno volontari)

1. I tutori volontari di persone interdette e gli amministratori di sostegno volontari svolgono il proprio ufficio in conformità alle disposizioni del codice civile, delle altre norme statali in materia e del provvedimento di nomina del giudice tutelare.
2. Le attività di tutore volontario dell'interdetto o di amministratore di sostegno volontario non si sostituiscono ai compiti e alle responsabilità in carico alle istituzioni, in particolare per quanto concerne l'erogazione di prestazioni, alle aziende sanitarie locali (ASL), agli enti locali e ad altri servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali.
3. Al fine di assicurare la necessaria personalizzazione delle attività di tutela e di sostegno e ai fini della permanenza negli elenchi di cui all'articolo 3, ciascun volontario non assume più di due incarichi di tutela o amministrazione di sostegno contemporaneamente.

Art. 5.

(Ruolo degli uffici provinciali di pubblica tutela)

1. Ferme restando le competenze previste dall'articolo 3, comma 1, gli uffici provinciali di pubblica tutela svolgono un ruolo di supporto e coordinamento per le attività dei tutori volontari di persone interdette e degli amministratori di sostegno volontari, fornendo:
 - a) informazioni e documentazione relative alle attività dei tutori e amministratori di sostegno, incluse consulenze giuridiche, economiche, fiscali e previdenziali;
 - b) collegamento, previa intesa, con soggetti pubblici e privati che svolgono attività nei confronti delle persone prive di autonomia;
 - c) collaborazione, previa intesa, con organi ed uffici che esercitano funzioni giurisdizionali in materia;
 - d) supporto formativo per gli operatori pubblici e privati coinvolti nel sistema di tutela.

Art. 6.

(Supporto e monitoraggio)

1. Presso l'assessorato regionale competente per materia è istituita una rete di supporto al fine di favorire l'uniformità delle procedure degli uffici provinciali di pubblica tutela, garantendo la

gestione coordinata e standardizzata delle attività di tutela e amministrazione di sostegno volontarie con quelle pubbliche esercitate da comuni, enti gestori socio-assistenziali ed ASL.

Art. 7.

(Incentivi, agevolazioni e rimborsi)

1. Nell'ambito delle risorse individuate annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, è previsto un capitolo di spesa finalizzato a:

a) erogare ai tutori volontari di persone interdetto e agli amministratori di sostegno volontari un rimborso per le spese sostenute, se il giudice tutelare assegna l'equa indennità ai sensi dell'articolo 379 del codice civile e rileva l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato;

b) finanziare la stipula di polizze assicurative per la responsabilità civile connessa all'incarico ricoperto dai tutori volontari di persone interdetto e dagli amministratori di sostegno volontari;

c) prevedere specifiche agevolazioni sotto forma di benefit per i tutori volontari di persone interdetto e gli amministratori di sostegno volontari, inclusi sconti o agevolazioni su servizi pubblici, trasporti, attività culturali, sportive e ricreative.

2. La Regione riconosce incentivi a favore delle organizzazioni di volontariato che promuovono la figura del tutore volontario di persone interdetto e dell'amministratore di sostegno volontario, mediante contributi economici, facilitazioni nell'accesso a spazi pubblici e servizi, e altre forme di sostegno, per la realizzazione di attività di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento delle persone che intendono svolgere la funzione di tutore volontario di persone interdetto e di amministratore di sostegno volontario.

3. Gli incentivi e i rimborsi previsti al comma 1, lettere a), b) e c) non si applicano quando l'incarico di tutore volontario di persone interdetto o di amministratore di sostegno volontario è conferito al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto, a un parente entro il quarto grado o a un affine entro il secondo grado del beneficiario.

Art. 8.

(Finanziamento delle attività)

1. La Giunta regionale stabilisce annualmente l'ammontare delle risorse da destinare alle attività di cui agli articoli 2 e 7 e i relativi criteri di riparto.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate agli uffici provinciali di pubblica tutela incaricati della gestione e dell'amministrazione dei fondi, comprese le erogazioni degli incentivi ai tutori volontari di persone interdetto e agli amministratori di sostegno volontari.

3. Gli uffici provinciali di pubblica tutela provvedono alla rendicontazione delle risorse ricevute e delle spese sostenute, e trasmettono periodicamente all'assessorato competente per materia i report finanziari e operativi per garantire la trasparenza e la corretta gestione dei fondi.

Art. 9.

(Norme attuative)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta un regolamento attuativo che disciplina, in particolare:

a) le modalità per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 3 da parte degli uffici provinciali di pubblica tutela;

b) le attività di formazione e aggiornamento dei tutori volontari di persone interdetto e degli amministratori di sostegno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 25.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, si fa fronte mediante incremento di pari importo delle risorse stanziare sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo 1 (spese correnti) e pari riduzione delle disponibilità, su ciascuna annualità del triennio 2025-2027, del fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti attinenti a ulteriori programmi di sviluppo di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti), capitolo 197746, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 dicembre 2025

Alberto Cirio



Proposta di legge n. 75

"Disposizioni per la promozione dell'esercizio, a titolo volontario, degli istituti giuridici di tutore di persone interdette e di amministratore di sostegno".

- Presentata dai Consiglieri regionali Bartoli, Castello, Magliano, Sacchetto il 3 marzo 2025.
- Assegnata in sede referente alla IV Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 4 marzo 2025.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla IV Commissione referente il 17 novembre 2025 con relazione di maggioranza di Silvio MAGLIANO e relazione di minoranza di Giovanna PENTENERO, Alberto UNIA.
- Approvata in Aula il 4 dicembre 2025, con 42 voti favorevoli.

NOTE PDL n. 75

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Segreteria generale, Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) è il seguente:

“Art. 45. (Registro unico nazionale del terzo settore)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 5 bis della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è il seguente:

“Art. (Funzioni delle province)

1. Nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e regionale nonché degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio.

2. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:

a) *(abrogato)*

b) *(abrogato)*

c) *(abrogato)*

d) promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;

e) diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell'informazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza;

f) competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, compresa l'erogazione dei relativi contributi;

g) formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l'università, compresa l'erogazione dei relativi finanziamenti;

h) competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei relativi contributi;

i) *(abrogato)*

j) istituzione, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall'autorità giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore;

k) *(abrogato)*

l) controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del [codice civile](#), sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario.

3. Sono delegate alle province, fino alla trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, le seguenti funzioni:

a) vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, compresi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario nonché la dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge;

b) nomina dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB quando questa sia di competenza regionale.

4. Entro i termini e sulla base di indicazioni individuati dalla Giunta regionale di concerto con le province e gli enti gestori istituzionali, le province trasferiscono agli enti gestori istituzionali del proprio territorio la gestione delle funzioni di cui all' [articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67](#) (Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9](#) , recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà, mettendo a disposizione di tali enti le risorse umane, patrimoniali e finanziarie utilizzate alla data di entrata in vigore della legge nazionale.

5. Per le finalità di cui al comma 4 le province esercitano le seguenti funzioni:

a) attivazione delle procedure per la mobilità del personale in servizio a tale data, con le garanzie previste dalle norme contrattuali vigenti, o per il trasferimento dell'equivalente in denaro;

b) trasferimento della proprietà o degli altri diritti in base ai quali le province dispongono dei beni mobili e immobili utilizzati a tale data, ovvero dell'equivalente in denaro;

c) (*abrogato*)

6. (*abrogato*).”.

Note all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 379 del codice civile è il seguente:

"Art. 379 (Gratuità della tutela).

L'ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Note all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

"Art. 38 (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.

Note all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.